

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2256-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: Costante PORTATADINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 gennaio 1988 (Stampato n. 441)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 gennaio 1988*

Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 3 maggio 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di Sviluppo dei Caraibi rientra nella strategia della Cooperazione allo sviluppo attuata dal nostro Paese con somme sempre più rilevanti e quindi con la necessità di articolare diverse modalità di intervento.

È facile constatare che dopo una prima fase in cui ebbe una larga importanza lo strumento multilaterale, negli scorsi anni si è largamente sviluppato il ricorso a quello bilaterale, che finalizza maggiormente gli interventi verso singoli Paesi o più vaste aree regionali, ritenute prioritarie, come è avvenuto, per esempio, nei confronti del Sahel o del Corno d'Africa.

Volendo tuttavia essere presenti con una politica di cooperazione rispetto agli interessi principali o storici del nostro Paese, si rende interessante la partecipazione a strumenti multilaterali specializzati, come le banche regionali di sviluppo, alla cui categoria appartiene la Banca di Sviluppo dei Caraibi, oggetto dell'accordo in discussione. Lo scopo di

questa organizzazione è l'accelerazione dello sviluppo economico e il miglioramento del tenore di vita delle popolazioni degli Stati dei Caraibi contando sulla cooperazione di Paesi esterni alla regione, maggiormente sviluppati, che prestano il loro contributo economico e tecnologico, fermo restando che la maggioranza del capitale della Banca dovrà restare nelle mani degli Stati appartenenti alla regione.

Il nucleo originario di Stati appartenenti al Commonwealth britannico si è successivamente allargato a Colombia, Messico, Venezuela e, come Stato non regionale, alla Francia.

L'adesione dell'Italia potrà contribuire ad accelerare l'auspicata evoluzione della Banca nel senso di comprendere tutti gli Stati della regione caraibica, alcuni dei quali sono particolarmente bisognosi di aperture economiche e politiche che favoriscano una crescita reale dell'economia, del tenore di vita e del grado di libertà di quelle popolazioni.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti indicati all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità agli articoli 63 e 58 dell'Accordo e alla risoluzione n. 3 del 1985 adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.

ART. 3.

1. La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca è fissata in dollari USA correnti 37.638.059, di cui il 77,16 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 22,84 per cento costituisce capitale da corrispondersi in sei rate annuali, di cui la prima pari al 20 per cento del totale e le successive pari ciascuna al 16 per cento del totale, negli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991.

2. Il contributo dell'Italia al Fondo speciale di sviluppo della Banca è fissato in lire 31.412.787.000 da versarsi in tre rate annuali dal 1986 al 1988, di cui la prima rata di lire 15.706.393.500 e le altre due di lire 7.853.196.750.

ART. 4.

1. La Banca di sviluppo dei Caraibi, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1. comuni-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

cherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali », e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.